



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

DESIGNAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – COLLEGIO DEI REVISORI DELLA FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

COMUNICA

che, ai sensi della legge sotto riportata, il Consiglio regionale deve procedere alla designazione di un componente effettivo e un componente supplente nel Collegio dei revisori della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano.

Legge regionale 29 gennaio 1999, n. 6 (Disciplina delle funzioni amministrative relative all'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano in attuazione dell'art. 41, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Statuto della Fondazione – articolo 10.

Durata incarico: tre esercizi (data del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica).

REQUISITI: i candidati devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, dell'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché dei requisiti prescritti dalle norme che disciplinano l'ente interessato.

I candidati non possono aver già ricoperto l'incarico di revisore della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano per due mandati.

Le **candidature possono essere proposte** dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25/2009 e in riferimento alle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.

Le autocandidature sono inammissibili.

Il modulo da utilizzare per proporre una candidatura è disponibile nella sezione relativa alle nomine e designazioni del portale del Consiglio regionale della Lombardia (<https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/attivita/lavori-dell-assemblea/nomine-e-designazioni-di-competenza-del-consiglio-regionale>) ed è così composto:

1) un **frontespizio**, che deve essere compilato in modo tale che la qualifica e il nome e cognome del proponente siano indicati chiaramente e sottoscritti da parte del proponente stesso;

- 2) una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il candidato deve compilare e sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, attestandone la veridicità e completezza, per effettuare le dichiarazioni previste per legge.** Al modulo di candidatura è allegata l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Con tale dichiarazione il candidato rilascia la liberatoria con cui si autorizza il trattamento e la diffusione di eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679).

Alla proposta di candidatura devono essere allegati:

- 1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e firmato, includente gli specifici requisiti richiesti per la nomina;
- 2) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- 3) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale il candidato, attestandone la veridicità e completezza, dichiara che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile di non avere già ricoperto l'incarico di revisore della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano per due mandati (Allegato).

L'Amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiarazioni rese, anche mediante l'acquisizione di certificazioni presso le competenti Autorità e/o banche dati.

Le candidature prive o carenti della documentazione prescritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 25/2009, circa la possibilità di integrare la documentazione incompleta.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio alla legge regionale 25/2009, nonché alle norme vigenti e all'ordinamento che disciplina l'ente interessato.

Le proposte di candidatura, sottoscritte dal proponente e indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di

mercoledì 1° giugno 2022 – ore 12.00

Le proposte di candidatura devono pervenire al Consiglio regionale mediante (opzioni alternative):

- 1) consegna **IN ORIGINALE** al protocollo generale del Consiglio regionale, via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano (da lunedì a giovedì, ore 9.00 – 12.00 e ore 14.00 - 16.30, al venerdì ore 9.00 – 12.00);
- 2) spedizione **IN ORIGINALE** tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Consiglio regionale della Lombardia – UO Lavori d'Aula e Nomine – via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano;
- 3) trasmissione tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC) – al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.

Si riporta, per ulteriore chiarezza, il testo:

- dell'articolo 2399 del codice civile:

Art. 2399

Cause d'ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi”;

- l'art. 10 dello statuto della Fondazione:

“Art. 10
Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, che ne designa il Presidente; esso è composto da tre membri effettivi, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui:

- a) uno designato dal Comune di Milano;
- b) uno designato dalla Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi;
- c) uno designato dalla Regione Lombardia.

2. Con gli stessi criteri e modalità, per ogni membro effettivo viene nominato un membro supplente.

3. I Revisori supplenti entrano in funzione in caso di assenza o di impedimento del corrispondente Revisore effettivo.

4. I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere nominati per non più di due volte.

5. Essi hanno i poteri e gli obblighi previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

6. Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato dal Consiglio Generale.”

Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto, **fatta salva la possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale** (art. 10, comma 3).

Il presente comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione relativa alle nomine e designazioni del portale del Consiglio regionale della Lombardia (<https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/attivita/lavori-dell-assemblea/nomine-e-designazioni-di-competenza-del-consiglio-regionale>).

Per ottenere chiarimenti o informazioni relative alle nomine contattare l'Ufficio Organizzazione dei Lavori assembleari: telefono 02/67482.414 – 496.

Il Presidente
f.to Alessandro Fermi

**PROPOSTA DI CANDIDATURA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA
FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO**

Modulo integrativo per il candidato

Dichiarazione specifica richiesta dal comunicato del Presidente del Consiglio

Il/La sottoscritto/a

con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Collegio dei revisori

dichiara

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni non rispondenti a verità, formazione e uso di atti falsi, così come disposto dell'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000:

- 1) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile;
- 2) di non avere già ricoperto l'incarico di revisore della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano per due mandati.

Luogo, data

Firma del dichiarante
